

Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" per l'annualità 2021 - legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 e s.m.i., articoli 144, 146, 147 e 148 e Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. e s.m.i.

- Art. 1 indizione del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore per l'annualità 2021
- Art. 2 struttura, durata e frequenza del corso formativo di abilitazione tecnica
- Art. 3 programma didattico e materie di insegnamento del corso formativo di abilitazione tecnica
- Art. 4 numero di candidati allievi ammessi al corso formativo di abilitazione tecnica
- Art. 5 modalità, requisiti e criteri per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica
- Art. 6 domanda di partecipazione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci – figura professionale di Pattugliatore
- Art. 7 prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica
- Art. 8 istruttoria finale e formazione della graduatoria di merito per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica
- Art. 9 quota d'iscrizione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica
- Art. 10 luogo, sede, date e orari di svolgimento del corso formativo di abilitazione tecnica
- Art. 11 modalità e requisiti per il superamento dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale
- Art. 12 informativa sul trattamento dei dati personali

art. 1 - Indizione del corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore per l'annualità 2021

1. E' indetto con il presente bando, per l'annualità 2021, il corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore", di seguito denominato "corso formativo di abilitazione tecnica", promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo, ed organizzato dal Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito denominato "Collegio Regionale", ai sensi degli articoli 144, 146, 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 recante "Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del "Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori", di seguito denominato "regolamento di esecuzione", approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, della legge regionale è "Pattugliatore" chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizioni meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

art. 2 - Struttura, durata e frequenza del corso formativo di abilitazione tecnica

1. Il corso formativo di abilitazione tecnica ha la durata di ottanta ore complessive, di cui almeno quattro ore in attività notturna. Le materie di insegnamento, sia pratiche che teoriche e la durata dei moduli sono definite al successivo articolo 3.

2. I candidati allievi ammessi al corso formativo di abilitazione tecnica, sono tenuti ad osservare un comportamento consono durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo medesimo, restando in facoltà del Collegio Regionale la possibilità, in qualsiasi momento, di prendere nei confronti degli allievi partecipanti i provvedimenti che riterrà opportuni, non ultima la possibilità di non

ammissione all'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale.

3. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il novanta per cento delle ore complessive di durata del corso medesimo (72 ore).

art. 3 – Programma didattico e materie di insegnamento del corso formativo di abilitazione tecnica

1. Le materie di insegnamento del corso formativo di abilitazione tecnica sono le seguenti (per ogni gruppo di materie – modulo - sono calcolate le ore complessive):

8 ore A) Il servizio di pattugliamento:

- il ruolo ed i compiti del "Pattugliatore" sulle piste di sci
- gli aspetti legali e la normativa di riferimento

14 ore B) Prevenzione e sicurezza:

- le aree sciabili
- le strutture e le zone dedicate ad attività specifiche
- la pista da sci: lo studio a secco e con neve
- le misure per il perseguimento della prevenzione
- le diverse pratiche sportive in relazione della prevenzione degli incidenti e della sicurezza nelle aree sciabili: sci alpino, sci nordico, snowboard, uso di slitte e slittini
- lo studio dei flussi di sciatori in funzione della prevenzione degli incidenti e della sicurezza nelle aree sciabili
- rapporti e comunicazioni con il pubblico

24 ore C) Gestione delle piste da sci:

- l'applicazione dello studio della pista da sci nell'attività giornaliera
- osservazione del tracciato delle piste da sci
- individuazione dei pericoli
- la demarcazione, la segnalazione e la protezione delle piste da sci
- i dispositivi di protezione: installazioni fisse ed installazioni mobili
- gli interventi per il mantenimento delle condizioni di sicurezza delle piste da sci
- la preparazione della pista da sci: la battitura e rapporti con il personale incaricato
- la pista per manifestazioni agonistiche

12 ore D) Approfondimenti in materia di soccorso nelle aree sciabili:

- la gestione della chiamata di soccorso, la gestione della zona d'intervento quale leader di una squadra di soccorso
- la predisposizione delle attività giornaliere: procedure di apertura e di chiusura delle piste da sci, l'attività di pattugliamento delle piste da sci

8 ore E) Perfezionamento tecniche di soccorso e di trasporto infortunati:

- le fasi che compongono l'intervento: loro predisposizione e coordinamento
- coordinamento della squadra in intervento
- la figura del leader nell'intervento di soccorso

1 ore F) Perfezionamento tecniche relative alla ricerca di dispersi:

- la gestione della richiesta di soccorso
- le procedure di ricerca dispersi in qualità di leader di una squadra di ricerca esercitazioni pratiche

1 ora G) Ricerca di travolti da valanga:

- la gestione della richiesta di soccorso, ricerca con l'ARVA e con la sonda
- esercitazioni pratiche

2 ore H) Meteorologia:

- approfondimenti di meteorologia: il comportamento dei fronti sulle Alpi e sul Mediterraneo, le situazioni ricorrenti, i segnali premonitori, gli effetti sul territorio
- la previsione meteorologica e la climatologia accurata sull'area alpina: cenni storici, istituzioni, risultati
- gli strumenti di misura: pluviometri, termometri, igrometri, barometri, anemometri e solarimetri, sensore altezza neve: confronto con le diverse tecnologie adottate
- misure dirette al suolo: caratteristiche delle stazioni meteorologiche, errori di misura
- misure dirette in quota: i palloni sonda (in particolare: caratteristiche, parametri rilevati, sistema d'inseguimento)
- misure indirette: radar, sodar e satelliti (in particolare: funzionamento e parametri rilevati)
- sistemi di trasmissione dati meteo, procedura di telemisura, raccolta

ed elaborazione informatica (in particolare: database, archiviazione, elaborazione, diagrammi, tabelle, mappe, ecc.)

- presentazione delle mappe meteorologiche e della simbologia adottata
- i compiti dell'OSMER-ARPA: osservazione, comprensione, previsione e diffusione della meteorologia, ovvero cos'è l'OSMER e cosa fa per la meteorologia alpina.

2 ora I) Nivologia e valanghe:

- le valanghe: tipologia e caratteristiche
- la neve: genesi e metamorfismi in relazione alla stabilità del manto nevoso, caratteristiche del manto nevoso (in particolare: densità, viscosità, plasticità, neviflusso, angoli di attrito dei cristalli, resistenze al taglio, alla compressione, alla trazione) e loro relazione con la stabilità della neve
- il distacco delle valanghe: forze concorrenti, fattori ambientali e loro influenza sulla stabilità della neve (in particolare: temperature, vento, morfologia del terreno, vegetazione - erbacea, cespugliosa, arborea -, esposizione dei versanti, quota, morfologia del terreno, ecc.)
valutazione del pericolo di valanghe: bollettini meteorologici, bollettini valanghe, scala del pericolo, analisi topografiche, informazioni locali, valutazioni locali, test di stabilità (in particolare: del blocco, del triangolo, del trapezio, esame stratigrafico speditivo, prove pratiche sulla neve
- prevenzione degli incidenti, esame e scelta del terreno, scelta dei materiali, precauzioni su terreno a rischio, comportamento in caso di valanga (in particolare: dei travolti e dei superstiti e dei testimoni), grafico della sopravvivenza (in particolare: Brugger e Durrer)
- soccorso in valanga: la ricerca con i vari mezzi di autosoccorso, la ricerca nel soccorso organizzato (in particolare: il ruolo del pattugliatore in supporto al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico)
- comportamento in funzione di un intervento dell'elicottero

4 ore L) Topografia e cartografia:

- orientamento
- lettura delle carte topografiche
- utilizzo della cartografia nelle operazioni di soccorso e ricerca di dispersi
- uso coordinato della bussola

4 ore M) Attività notturna:

- organizzazione e coordinamento della squadra nelle simulazioni dell'intervento di soccorso e ricerca di dispersi in condizioni di oscurità

art. 4 - Numero di candidati allievi ammessi al corso formativo di abilitazione tecnica

1. Il numero massimo di candidati allievi ammessi al corso formativo di abilitazione tecnica è di dodici allievi, innalzabile a quattordici allievi in caso di richiesta di ammissione da parte di soggetti che dichiarino, in sede di domanda di partecipazione, di cui al successivo articolo 6 del presente bando, di essere già a conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento oggetto del corso formativo di abilitazione tecnica. La conoscenza effettiva delle tre materie d'insegnamento è dimostrata mediante un colloquio orale da effettuarsi dinnanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.

2. I candidati verranno suddivisi in due squadre di lavoro, composte fino a un massimo di sette allievi, che saranno accompagnate per tutta la durata del percorso formativo dagli istruttori e dai docenti esperti nelle materie d'insegnamento del corso formativo di abilitazione tecnica.

art. 5 – Modalità, requisiti e criteri per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione sono ammessi al corso formativo di abilitazione tecnica i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) maggiore età (non inferiore ad anni diciotto compiuti);
- d) diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;
- e) conseguimento, da almeno due anni, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Soccorritore, di cui all'articolo 147 della legge regionale, e regolare iscrizione all'Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, istituito presso il Collegio Regionale così come stabilito all'articolo 145 della legge regionale, salvo quanto disposto al successivo comma 4 del presente articolo;
- f) svolgimento di almeno dieci giornate effettive di attività professionale di Soccorritore, anche come volontario, nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione al corso formativo in oggetto.

2. I requisiti, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, devono essere posseduti dal candidato allievo - a pena di esclusione - alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica di cui al successivo articolo 6.

3. Salvo quanto precisato al successivo comma 4. del presente articolo, il

possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente comma 1 del presente articolo, è comprovato dal candidato partecipante nella domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica con "dichiarazione sostitutiva di certificazione", resa ai sensi degli articoli 38 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni e integrazioni, come specificato al successivo articolo 6, comma 3.

4. Il requisito, di cui alla lettera f) del precedente comma 1. del presente articolo deve essere comprovato dal candidato partecipante con una attestazione rilasciata, in alternativa:

- a) dal legale rappresentante dell'associazione di volontariato, se il soggetto ha svolto l'attività come volontario;
- b) dal datore di lavoro/committente, se il soggetto ha svolto l'attività in qualità di dipendente o di collaboratore.

5. L'attestazione di cui al comma 4 deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6.

6. In deroga all'articolo 4, comma 4, del regolamento di esecuzione, per il combinato disposto dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2003 n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 10, commi 3 e 6 della legge regionale 15 dicembre 2006 n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003) e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti appartenenti al Corpo Forestale Regionale, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Corpi di Polizia locale, specificamente formati all'attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci - secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza - ed effettivamente adibiti allo svolgimento di detta specifica attività da almeno due anni, possono presentare domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6, ed essere ammessi al corso formativo stesso, anche se non in possesso dei requisiti di cui alla lettera e), comma 1, del presente articolo (conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio di Soccorritore e regolare iscrizione all'Albo professionale regionale). In tal caso, comprovano, allegando alla domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, di cui al successivo articolo 6, un'attestazione - rilasciata dal Corpo o dall'Ente di appartenenza - relativa:

- a) alla specifica formazione acquisita, in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza;
- b) all'effettivo svolgimento della corrispondente attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno due anni, di cui al requisito della lettera e), comma 1, del presente articolo;

- c) all'effettuazione della suddetta attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali, compresa quella dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, di cui al requisito della lettera f), comma 1, del presente articolo.

art. 6 - Domanda di partecipazione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci – figura professionale di Pattugliatore

1. La domanda di partecipazione alla prova attitudinale per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, è redatta **sul modello "Allegato A"** al presente bando e deve pervenire a pena di inammissibilità a mezzo **"raccomandata con avviso di ricevimento"**, all'indirizzo della Segreteria del Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci - Via Rovigno n. 5 - 34145 – TRIESTE oppure a mezzo **PEC posta elettronica certificata** all'indirizzo collegio@pec.cresp.fvg.it, entro e non oltre il termine ultimo di **sabato 19 giugno 2021**.

2. Le domande trasmesse a mezzo raccomandata A.R. sono considerate presentate nei termini se, inviate nei termini di cui al comma 1 e pervenute entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine ultimo, di cui al comma 1. La data del timbro postale di spedizione fa fede ai soli fini del rispetto del termine ultimo, posto che la data di ricezione della domanda di partecipazione resta quella di arrivo alla Segreteria del Collegio Regionale.

3. La domanda di partecipazione, redatta sul modello Allegato A al presente bando, è corredata da "dichiarazione sostitutiva di certificazione" (autocertificazione), resa ai sensi degli articoli 38 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni, e comprovante:

- a) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) maggiore età (non inferiore ai 18 anni compiuti);
- d) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;
- e) il conseguimento, da almeno due anni, dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore (art. 147 della legge regionale 2/2002) e la regolare iscrizione all'Albo professionale regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, istituito presso il Collegio Regionale (art. 145 della legge regionale 2/2002).

4. Alla domanda di partecipazione, redatta sul modello Allegato A al presente bando, **va allegata a pena di inammissibilità** la seguente documentazione:

a) una **attestazione** rilasciata, in alternativa, dal legale rappresentante dell'associazione di volontariato (se il soggetto ha svolto l'attività professionale di Soccorritore come volontario) o dal datore di lavoro/committente (se il soggetto ha svolto l'attività professionale di Soccorritore in qualità di dipendente o di collaboratore) atta a comprovare, ai sensi dell'art. 5, comma1, lettera f) del presente bando, **di aver svolto almeno dieci giornate effettive di attività professionale di Soccorritore** nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso;

b) per i soli candidati appartenenti al Corpo Forestale Regionale, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e ai Corpi di Polizia locale di cui al precedente art. 5, comma 6, ai fini della comprova dei requisiti di cui all'art. 5, comma1, lettere e) e f) del presente bando, una attestazione, rilasciata dal Corpo o dall'Ente di appartenenza – relativa:

- alla specifica formazione acquisita, in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza;
- all'effettivo svolgimento della corrispondente attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno due anni, di cui al requisito della lettera e), comma 1, del precedente articolo 5;
- all'effettuazione della suddetta attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, di cui al requisito della lettera f), comma 1, del precedente articolo 5.

c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

d) curriculum vitae in formato europeo

e) **facoltativo**: dichiarazione da cui risulti la conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento, oggetto del corso formativo di abilitazione tecnica.

5. I candidati allievi si impegnano a comunicare tempestivamente alla Segreteria del Collegio Regionale, ogni eventuale variazione al contenuto della domanda di partecipazione, liberando il Collegio Regionale stesso, da qualsivoglia responsabilità conseguente all'inesatta o tardiva comunicazione della variazione medesima.

6. L'istruttoria delle domande di partecipazione, pervenute alla Segreteria del Collegio Regionale entro i termini stabiliti ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, verrà eseguita dal medesimo Collegio Regionale entro i successivi quindici giorni, dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle stesse.

7. In caso di domanda di partecipazione irregolare o incompleta, il Collegio Regionale assegna al candidato allievo un termine, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione od integrazione della stessa.

8. Ai candidati ammessi e non ammessi è data comunicazione mediante pubblicazione (con indicazione di nome, cognome, luogo di nascita ed esito) sul sito del Collegio regionale all'indirizzo <https://www.cresp.fvg.it/>, nei termini di cui al precedente comma 7.

9. Gli uffici si riservano di procedere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del citato D.P.R. 445/2000, a controlli (anche a campione), sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica. Ferme restando le conseguenze penali (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle "Dichiarazioni sostitutive di certificazione" (autocertificazioni) rese dal candidato partecipante, egli decade - ex articolo 75 del D.P.R. 445/2000 - dall'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, alla sua frequenza e dall'eventuale superamento dell'esame finale.

art. 7 - Prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica

1. Sono ammessi a partecipare, alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, i candidati che hanno presentato regolare domanda, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 6, e che risultino essere in possesso dei requisiti richiesti e stabiliti al precedente articolo 5.

2. L'ammissione, al corso formativo di abilitazione tecnica, è subordinata al superamento della prova attitudinale di selezione, consistente in un colloquio orale conoscitivo, da effettuarsi dinnanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione, diretto a valutare conoscenze, attitudini ed esperienze del candidato partecipante.

3. Nell'ambito del colloquio orale conoscitivo, di cui al precedente comma 2. del presente articolo, per i soli candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, di essere già a conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento oggetto del corso teorico-pratico formativo, viene stabilita da parte della Commissione esaminatrice per le finalità riportate al precedente articolo 4, comma 1., l'effettuazione del colloquio orale conoscitivo diretto a verificare tale conoscenza.

4. Il colloquio in considerazione della situazione pandemica da Covid-19, verrà svolto in videoconferenza, a mezzo della piattaforma Google Meet. Il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento delle prove attitudinali di selezione, per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, sono stabiliti dalla Commissione esaminatrice, e sono comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito del Collegio regionale all'indirizzo

<https://www.cresp.fvg.it>, almeno 10 giorni prima, oltre che mediante invio di una e-mail inviata all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. La Commissione esaminatrice si riserva altresì di variare le modalità e la data e/o l'orario di svolgimento della prova attitudinale di selezione, ove lo ritenga necessario per consentire il corretto svolgimento della prova stessa.

5. I candidati partecipanti devono presentarsi alla data, all'orario comunicati e con le modalità telematiche comunicate, muniti di un documento d'identità in corso di validità, da esibire ai componenti della Commissione esaminatrice a pena di esclusione dalla partecipazione alla prova attitudinale di selezione.

8. La mancata presentazione alle prove attitudinali di selezione, e quindi la mancata partecipazione alle stesse, equivale al ritiro della domanda di partecipazione alle prove attitudinali di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica.

art. 8 istruttoria finale e formazione della graduatoria di merito per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica

1. I candidati partecipanti, da ammettere al corso formativo di abilitazione tecnica, sono utilmente collocati nell'apposita graduatoria di merito stilata dalla Commissione esaminatrice, che tiene conto:

a) della valutazione ottenuta in seguito alla prova attitudinale di selezione (colloquio orale conoscitivo), di cui al precedente articolo 7, comma 2 (5 punti su 10);

b) di quanto eventualmente dichiarato nel "curriculum vitae" in formato europeo, di cui al precedente articolo 6, comma 6, relativamente ad altri titoli e/o esperienze formative, lavorative, di volontariato e/o di servizi pregressi, di conoscenze e/o capacità tecniche, posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, e che si intendono far valutare per le finalità del presente bando di indizione. Tale documentazione verrà quantificata attraverso l'attribuzione di un punteggio in decimi, da applicarsi ai soli candidati partecipanti idonei, ai sensi della precedente lettera a) del presente comma (3 punti su 10);

c) dell'ulteriore eventuale altra documentazione, fornita in via facoltativa, ed allegata per le finalità del presente bando di indizione, a supporto della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica (2 punti su 10).

2. In caso di parità di punteggio la Commissione esaminatrice tiene conto dell'ordine cronologico di ricevimento della domanda di partecipazione alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica.

3. Sono considerati non ammessi, al corso formativo di abilitazione tecnica, i candidati partecipanti che non abbiano raggiunto alla conclusione della prova attitudinale di selezione, di cui al precedente articolo 7, comma 2., una valutazione positiva pari ad almeno 6 punti su 10.

4. I candidati partecipanti, utilmente collocati nella graduatoria di merito, ma in posizione non ricompresa entro il numero effettivo massimo dei candidati ammissibili, possono partecipare ad una nuova edizione del corso formativo di abilitazione tecnica immediatamente successiva a quella indetta con il presente bando, con la facoltà di mantenere salvo il punteggio complessivo già ottenuto nella prova attitudinale di selezione svolta, risultante dalla graduatoria di merito di cui al presente articolo.

5. I candidati partecipanti, ammessi al corso formativo di abilitazione tecnica, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità allo svolgimento di mansioni specifiche, ove richiesto dalle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, effettuato da un medico del servizio sanitario nazionale ancorché operante in regime di convenzione ovvero da un medico competente, con visita medica disposta a cura e spese del Collegio Regionale.

art. 9 - Quota d'iscrizione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica

1. La quota d'iscrizione, per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, comprensiva del costo della copertura assicurativa, è stabilita in Euro 200,00 (duecento/00). La quota d'iscrizione dovrà essere versata da parte del candidato partecipante, entro dieci giorni della comunicazione di ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, sul conto corrente bancario intestato al Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci, di seguito indicato:

Banca Intesa San Paolo - Filiale di Azzano Decimo (Pordenone)

Codice IBAN : IT 29 F 03069 064781 100000000400

2. La quota d'iscrizione, per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, non è comprensiva delle spese per lo ski-pass, il vitto e l'alloggio, che sono pertanto a carico del candidato partecipante.

art. 10 - Luogo, sede, date e orari di svolgimento del corso formativo di abilitazione tecnica

1. Il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica si svolgerà in una località del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, considerata quale "polo sciistico regionale", dotata di una sede adeguatamente attrezzata.

2. In caso di impedimento, per mancanza di neve o di insufficiente

innevamento, od altresì a causa della chiusura o della inutilizzabilità degli "impianti sciistici" della località in origine indicata, il corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica sarà effettuato in un luogo fuori regione, presso una sede compatibilmente attrezzata.

3. Il luogo, la sede, nonché le date e gli orari di svolgimento del corso formativo di abilitazione tecnica, sono stabiliti dal Collegio regionale e comunicati ai singoli candidati allievi ammessi al corso stesso, tramite contatto telefonico o con altri mezzi ritenuti idonei, al recapito indicato dai candidati allievi nelle domande di partecipazione, di cui al precedente articolo 6 del presente bando.

4. I candidati allievi devono presentarsi, nel luogo, nella sede, alle date e agli orari comunicati, muniti di un documento di identità in corso di validità da esibire ai docenti, su richiesta, pena l'esclusione dalla partecipazione e frequenza del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica.1.

art. 11 - Modalità e requisiti per il superamento dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale

1. All'esame finale, per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore, sono ammessi gli allievi che hanno frequentato regolarmente il corso formativo di abilitazione tecnica, con la frequenza di almeno il novanta per cento delle ore complessive di durata del corso medesimo, ai sensi di quanto stabilito al precedente articolo 2, comma 3.

2. L'esame finale, per il conseguimento dell'idoneità all'abilitazione tecnica per l'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore, è articolato in una prova pratica, in una prova scritta ed in un colloquio orale, aventi ad oggetto il programma didattico e le materie d'insegnamento del corso formativo di abilitazione tecnica, di cui al precedente articolo 3, e si svolgerà dinnanzi alla Commissione esaminatrice, istituita ai sensi degli articoli 147 e 148 della legge regionale, ed in base all'articolo 6 del regolamento di esecuzione.

3. Per la valutazione della prova pratica, della prova scritta e del colloquio orale, la Commissione esaminatrice assegna una votazione, per ciascuna, da 0 a 10. Il punteggio minimo, per considerare ogni singola prova superata, è stabilita in 6,00 (sei) punti, che nel caso della prova pratica risulta dalla media delle votazioni attribuite dai commissari d'esame.

4. La Commissione esaminatrice formula altresì, un giudizio complessivo sui singoli allievi, espresso dagli istruttori e dai docenti del corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, attribuendo un punteggio variabile (da -0,5 a +0,5), che tiene conto del comportamento durante la frequenza e lo svolgimento delle lezioni d'insegnamento teorico-pratiche del percorso formativo. Il punteggio viene sommato alla votazione finale ottenuta dalla media dei punteggi attribuiti nelle tre prove d'esame già eseguite.

5. L'esame finale si intende superato nel caso in cui sussistano congiuntamente i tre seguenti requisiti:

a) la votazione finale ottenuta dalla media dei punteggi (a cui si aggiunge il giudizio complessivo, di cui al precedente comma 4 del presente articolo), sia pari o superiore a 6,00 (sei) punti;

b) sussista la sufficienza in almeno due delle tre prove d'esame;

c) non sussista alcuna grave insufficienza (voto inferiore a 5,00).

6. La Commissione esaminatrice predispone un elenco finale, recante le valutazioni dei singoli allievi che hanno partecipato e frequentato il corso formativo di abilitazione tecnica, nonché l'evidenza dei soggetti non ammessi e/o rinunciatari.

7. Agli allievi che superano l'esame finale, del corso formativo di abilitazione tecnica, viene rilasciato un attestato di abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore, utile ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale di cui all'articolo 145 della legge regionale. Per tale iscrizione è necessario presentare apposita richiesta alla Segreteria del Collegio Regionale.

8. Ai candidati allievi che non hanno superato l'esame finale del corso formativo di abilitazione tecnica, viene rilasciato un attestato di frequenza, non idoneo ai fini dell'iscrizione all'Albo professionale regionale.

art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Si informa, con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 aggiornato al Decreto Legislativo n. 101/2018, che in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone ed altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si rimanda alla <<informativa ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 >> adottata dal soggetto gestore, che si allega "Allegato B" al presente bando.

(Si prega di scrivere in modo chiaro e possibilmente in stampatello)

Spettabile
Segreteria del Collegio Regionale degli
Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci
Via Rovigno n. 5
34145 - TRIESTE

Oggetto: Domanda di partecipazione alla prova attitudinale per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Pattugliatore per l'annualità 2021

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

nato/a a _____ prov. (_____) il _____
(luogo o località di nascita) (sigla) (gg - mm - aa)

e residente a _____ prov. (_____)
(Comune, luogo o località di residenza compreso il codice di avviamento postale) (sigla)

in _____
(indicare l'indirizzo completo - Via o Piazza e numero civico)

Telefono _____ e-mail (obbligatoria) _____

PEC _____

CHIEDE

di partecipare alla prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" per l'annualità 2021.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 38 e 46 del medesimo Decreto, con finalità di "Dichiarazione sostitutiva di certificazione",

DICHIARA

(barrare la voce che interessa)

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;

in alternativa (per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea) di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato membro dell'Unione Europea: _____
(indicare lo Stato membro)

2. di godere dei diritti civili e politici in: _____
(indicare lo Stato di appartenenza o di provenienza)

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in Italia, o in altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle procedure e normative per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero):

_____ (indicare in modo chiaro e completo il titolo di studio posseduto)

conseguito il _____ presso _____
(gg - mm - aa) (indicare denominazione e sede dell'Istituto/Scuola in modo completo)

NB per i punti n. 4 e n. 5 che seguono

Ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica, i soggetti appartenenti a: Corpo Forestale Regionale, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpi di Polizia locale, formati secondo l'ordinamento del Corpo o dell'Ente di appartenenza, **non** rendono le dichiarazioni di cui ai **punti n. 4 e n. 5** ma **allegano la prevista attestazione**

4. di aver conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di Soccorritore (L.R. 2/2002, art. 147) da almeno due anni, ovvero in data: _____ / _____ / _____
(indicare gg / mm / aa della data del conseguimento)
5. di essere regolarmente iscritto all'Albo professionale regionale degli Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci (L.R. 2/2002, art. 145) al numero di matricola _____
6. di aver preso conoscenza delle disposizioni contenute nel "Bando di indizione per l'ammissione al corso teorico-pratico formativo per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci - figura professionale di "Pattugliatore" per l'annualità 2021;
7. di aver preso conoscenza, in particolare, delle modalità e dei requisiti per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, di cui all'articolo 5 del Bando di indizione, e dei criteri relativi al superamento della prova attitudinale di selezione per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, di cui agli articoli 7 e 8 del Bando di indizione;
8. di aver preso conoscenza, inoltre, dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel "Bando di indizione" per l'ammissione al corso formativo di abilitazione tecnica, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei medesimi dati personali per le finalità del Bando stesso;
7. di indicare il seguente indirizzo quale recapito per la ricezione di ogni comunicazione relativa al corso teorico-pratico formativo di abilitazione tecnica:

Sig. / Sig.ra _____

Via / Piazza _____ n. _____ CAP _____

Comune / Località _____ prov. _____

Telefono _____ cellulare _____

e-mail (obbligatorio) _____

ALLEGA

(barrare gli allegati acclusi alla domanda di partecipazione)

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
(articolo 6, comma 4, lettera c), del Bando di indizione).
- Attestazione comprovante lo svolgimento dell'attività professionale di Soccorritore per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso alla data della domanda, rilasciata in alternativa:
 - a) dal legale rappresentante dell'associazione di volontariato, se l'attività è stata svolta come volontario
 - b) dal datore di lavoro se l'attività è stata svolta in qualità di dipendente o collaboratore
(articolo 6 comma 4, lettera a) del Bando di indizione)
- solo per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 4 del bando di indizione:** Attestazione rilasciata dal Corpo o dall'Ente di appartenenza comprovante, alla data di presentazione della domanda:
 - la specifica formazione acquisita in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, secondo l'ordinamento del Corpo e dell'Ente di appartenenza, con l'indicazione dei corsi formativi frequentati e dei periodi di addestramento svolti)

- l'effettivo svolgimento della corrispondente attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci, per almeno due anni (articolo 5, comma 1, lettera e) del bando di indizione) con l'indicazione della tipologia, durata e luogo di svolgimento delle corrispondenti attività di vigilanza e di soccorso)
- l'effettivo svolgimento dell'attività di vigilanza e di soccorso sulle piste da sci per almeno dieci giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell'anno solare in corso (articolo 6, comma 4, lettera b) del bando di indizione)
- Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto (articolo 6, comma 4, lettera d) del Bando di indizione)
- *(facoltativo)* Dichiarazione datata e sottoscritta da cui risulti la conoscenza di almeno tre delle materie d'insegnamento, oggetto del corso formativo di abilitazione tecnica (articolo 6, comma 4, lettera e) del Bando di indizione")
- *ulteriore eventuale altra documentazione - per le finalità del bando di indizione - che si deve o che si intende allegare, specificare : _____*

(luogo e data)

(firma per esteso e leggibile, da non autenticare)

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci (CReSP), rappresentata dal Presidente Fabio Bilucaglia, Via Pirandello n. 22, 33170 Pordenone (PN), tel: +39 347.5884889 e-mail: bilucaglia@gmail.com PEC: collegio@pec.cresp.fvg.it.

2. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Fabio Bilucaglia, Via Pirandello n. 22, 33170 Pordenone (PN), tel: +39 347.5884889 e-mail: bilucaglia@gmail.com PEC: collegio@pec.cresp.fvg.it.

3. il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci (CReSP. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali.

4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali forniti con l'istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell'istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente per l'attività di gestione della procedura in oggetto.

5. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell'ambito dell'istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

6. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

7. Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l'impossibilità a svolgere l'attività amministrativa necessaria per l'espletamento della procedura di cui trattasi.

8. I dati personali vengono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

9. L'interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679:

- accesso ai dati personali;
- rettifica o cancellazione degli stessi;
- limitazione o opposizione al loro trattamento;
- portabilità dei dati.

L'esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. In caso di violazioni l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.